



COMUNE DI MELEGNANO
PROVINCIA DI MILANO

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 128 del 13/10/1995, approvato con atto del Comitato regionale di controllo n. 29455 del 2/11/1995, pubblicato il 20/10/1995 (ex art. 94, comma 7, dello statuto comunale).

Modificato con deliberazioni del Consiglio comunale:

- n. 111 del 18/07/1996
- n. 55 del 26/3/1998
- n. 54 del 4/6/1999
- n. 86 del 22/6/2001

INDICE

Art. 1	Norme introduttive	Pag. 3
Art. 2	Polizia del Civico Cimitero	Pag. 3
Art. 3	Disposizioni generali sul servizio del Cimitero	Pag. 4
Art. 4		Pag. 4
Art. 5		Pag. 5
Art. 6	Personale del Cimitero e sue attribuzioni	Pag. 5
Art. 7	Trasporto delle salme	Pag. 6
Art. 8		Pag. 6
Art. 9		Pag. 7
Art. 10		Pag. 7
Art. 11		Pag. 7
Art. 12		Pag. 8
Art. 13		Pag. 8
Art. 14	Costituzione del Civico Cimitero	Pag. 9
Art. 15	Camera mortuaria	Pag. 10
Art. 16	Ossario comune	Pag. 10
Art. 17	Campi per inumazione	Pag. 10
Art. 18	Tumulazione, Tombe di famiglia, Edicole funerarie e Cappelle gentilizie, Loculi-salma ed ossario	Pag. 12
Art. 19	Tombe di famiglia	Pag. 13
Art. 20	Tariffe e modalità di pagamento	Pag. 13
Art. 21		Pag. 14
Art. 21bis		Pag. 14
Art. 22	Edicole funerarie e Cappelle gentilizie	Pag. 14
Art. 23	Concessioni	Pag. 15
Art. 24		Pag. 15
Art. 25	Loculi-salma ed ossario	Pag. 16
Art. 26		Pag. 16
Art. 27	Criteri per l'assegnazione di Tombe di famiglia e collettive, Loculi-salma ed ossario	Pag. 17
Art. 28	Rinuncia	Pag. 18
Art. 29	Cremazione	Pag. 18
Art. 30	Riesumazioni ed estumulazioni	Pag. 20
Art. 31	Sepolture private nel Cimitero	Pag. 21
Art. 32		Pag. 22
Art. 33		Pag. 22
Art. 34		Pag. 23
Art. 35	Sepolcri privati fuori dal Cimitero	Pag. 24
Art. 36		Pag. 24
Art. 37		Pag. 25
Art. 38	Illuminazione votiva	Pag. 25
Art. 39	Disposizioni finali	Pag. 25
Allegato 1		Pag. 27
Allegato tecnico A		Pag. 29
Note (a cura dell'Ufficio demografico del Comune)		Pag. 30

Art. 1
Norme introduttive

1. Il Civico Cimitero è di proprietà del Comune di Melegnano.
2. In quanto appartenente al Comune, il Cimitero è soggetto al regime del demanio pubblico. (Art. 824 codice civile).
In conseguenza a tale norma il suolo cimiteriale non è alienabile e non può formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nelle forme stabilite dalle leggi che regolano la materia.
3. La realizzazione delle opere cimiteriali, la loro gestione ed il loro mantenimento è compito specifico del Comune.
4. I compiti di vigilanza sul Civico Cimitero sono affidati al Sindaco.

Art. 2
Polizia del Civico Cimitero

1. Il Cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni e gli orari fissati dall'Amministrazione Comunale; di essi sarà dato avviso alla cittadinanza secondo le consuete modalità.
2. A nessun veicolo, sia esso a trazione animale o a motore, è consentito di entrare nel recinto del Cimitero, se non per ragioni di servizio e debitamente autorizzato. È assolutamente vietato anche l'ingresso agli animali, pur se tenuti al guinzaglio. È parimenti vietato l'ingresso anche alle persone che manifestamente mantengano un contegno non adeguato al luogo.
3. I percorsi pedonali interni dovranno essere effettuati evitando di attraversare i Campi e soprattutto le sepolture.
Il passaggio attraverso i Campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse e per la via più diretta.
4. I viali principali, così come quelli secondari, i sentieri e i cigli fra tomba e tomba saranno tenuti nel miglior ordine; così nei Campi comuni come nelle zone delle sepolture private, l'erba sarà frequentemente tagliata e le pavimentazioni dei viali saranno costantemente tenute sotto manutenzione.
5. Tanto nei Campi comuni, quanto nelle sepolture private che nei blocchi loculi è lasciata la più ampia libertà alle famiglie dei defunti di tenere con speciale cura e decoro le sepolture, le lapidi, le targhe, il verde e in generale tutti gli elementi decorativi e votivi.
Se questi però, a causa della azione disgregatrice del tempo e dei fattori atmosferici si deteriorassero così da richiedere un'opportuna azione di ripristino, l'Amministrazione Comunale provvederà alla rimozione ed al ritiro degli stessi, dopo che le famiglie dei defunti, a tal fine avvisate, non avessero provveduto alla richiesta manutenzione entro un periodo di 60 giorni dal ricevimento dell'avviso.
6. L'Amministrazione si riserva ancora il diritto di far rimuovere le ornamentazioni, stabili ma anche provvisorie, quando le giudichi indecorose e/o in contrasto con il luogo; come pure di

provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate su sepolture private, abbandonate per incuria o per morte dei concessionari.

7. È vietato asportare dal Cimitero qualunque tipo di materiale o oggetti ornamentali, comprese le corone o semplici fiori.

8. È ancora fatto assoluto divieto di recare qualsivoglia danno o sfregio alle lapidi, agli ornamenti, alle costruzioni, ai muri del Cimitero; così come è vietato eseguire abusivamente qualsiasi iscrizione non preventivamente autorizzata dall'autorità competente.

9. È vietato a chiunque, fatta eccezione per i parenti autorizzati, per l'Autorità competente e per il personale addetto al servizio ed assistente; presenziare alle operazioni di esumazione e di estumulazione straordinarie.

Disposizioni generali sul servizio del Cimitero

Art. 3

1. Nel Cimitero (quando non venga richiesta altra destinazione) devono essere ricevute:
 - a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme delle persone non residenti, in vita, nel territorio del Comune, e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel Civico Cimitero;
 - c) le salme delle persone decedute fuori Comune, ma aventi, in vita, la residenza nel Comune stesso;
 - d) le salme dei nati morti ed i prodotti del concepimento come definiti nell'art. 7 del D.P.R. 85/1990;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, la Giunta comunale stabilisce annualmente il numero di inumazioni da autorizzare per i deceduti all'ospedale del comune di Vizzolo Predabissi, per i deceduti residenti nella frazione di Pedriano e nella località Cascina Rampina del comune di San Giuliano Milanese e per i deceduti parenti di persone già sepolte nel cimitero di Melegnano, tenendo conto delle disponibilità di posti all'interno del cimitero stesso.
3. Le tariffe per le inumazioni contemplate nel precedente comma 2. verranno determinate con apposito atto.

Art. 4.

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del Cimitero, spettano al Sindaco.
2. Il Coordinatore dell'USL controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità del servizio.

Art. 5.

1. Nel Cimitero deve essere assicurato il servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio, per ogni salma ricevuta, ritira e conserva presso di sé le necessarie autorizzazioni.
Iscrive inoltre giornalmente, su apposito registro vidimato dal Sindaco in duplice esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto (secondo quanto risulta dalla autorizzazione), l'anno, il mese, il giorno e l'ora della inumazione; il numero del cippo ed in numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità come sopra descritte, delle persone le cui salme vengono tumulate, con l'indicazione del luogo in cui vengono deposte;
 - c) le generalità come sopra descritte delle persone le cui salme vengono cremate, con l'indicazione di deposito delle ceneri nel Cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, fuori dal Cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione rilasciata dal Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione e trasporto di cadaveri o di ceneri.
3. I registri di cui al presente articolo devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei registri deve essere consegnato ogni fine anno, all'archivio comunale; l'altro deve restare presso il servizio di custodia.

Art. 6.

Personale del Cimitero e sue attribuzioni

1. La custodia del Cimitero è affidata ai necrofori, alle dipendenze del Comune.
2. Il personale del Cimitero è incaricato dell'esecuzione del presente Regolamento per quanto attiene la sorveglianza, la pulizia, l'ordine e la manutenzione ordinaria dell'impianto, nonché la tenuta dei registri di prescrizione e la conservazione degli atti.
Custodisce le chiavi degli ingressi e quelle di tutti gli altri locali annessi.
3. I necrofori del Cimitero devono:
 - a) fornire le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
 - b) segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie, tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
 - c) curare la pulizia e l'ordine dei viali, dei sentieri dei cigli fra le sepolture;
 - d) curare la pulizia dei portici, dei locali ed in generale di tutta la area cimiteriale;
 - e) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, delle targhe etc.;
 - f) tenere la regolare registrazione di tutte le sepolture, unitamente alle autorizzazioni relative;
 - g) provvedere alle sepolture ed eseguire tutte le opere connesse unitamente a quanto di sua facoltà in occasione di esumazioni ed estumulazioni;
 - h) avvertire la competente Autorità di tutte le necessità e gli avvenimenti che si dovessero presentare sotto il profilo sanitario; eseguire tempestivamente tutte le disposizioni che saranno loro impartite dall'autorità medesime, comprese nella sfera delle attribuzioni generali e specifiche.
4. Il personale del Cimitero, per la natura stessa delle sue attribuzioni funzionali e per le

caratteristiche delle mansioni che è chiamato a svolgere dipende dal civico Ufficio Tecnico. Per quanto si riferisce invece alla tenuta dei registri e di tutte le altre mansioni di tipo amministrativo (tra cui i servizi ai funerali e i servizi cimiteriali, in genere) esso dipende dall'Ufficio di Stato Civile.

Trasporto delle salme

Art. 7.

1. Trascorso il periodo di osservazione, la salma può essere deposta nel feretro per il successivo trasporto.

2. Il trasporto delle salme è:

- a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Consiglio Comunale, quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
- b) a carico del Comune in ogni altro caso.

Il trasporto deve essere effettuato comunque in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'USL competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme; ne riferisce periodicamente (una volta l'anno) al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del trasporto stesso.

3. Il trasporto delle salme, quando venga effettuato prima che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione, deve svolgersi in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

4. Il trasporto delle salme dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero viene eseguito a cura del Comune, quando non sia richiesto dagli interessati di servizi di mezzi speciali.

5. Il Comune, per i trasporti funebri che esso consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria.

Fanno eccezione i trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri.

6. Quando sia richiesto il trasporto con mezzi di terzi da Comune ad altro Comune o all'estero i Comuni di partenza ed arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

7. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle competenti Amministrazioni Militari, ed effettuati con mezzi propri.

Art. 8.

1. Per incaricato del trasporto della salma è da intendersi il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata:

- a) da impresa di pompe funebri in possesso congiuntamente delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza;

b) da un ente locale che svolge servizio pubblico secondo una delle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il carro destinato al trasporto su strada delle salme deve essere chiuso, internamente rivestito in lamiera metallica o in altro materiale impermeabile e facilmente lavabile e disinfettabile. Può essere messo in servizio solamente dopo che sia stato riconosciuto idoneo da parte dell'USL competente, che dovrà inoltre controllare lo stato di manutenzione almeno una volta l'anno. La dichiarazione di idoneità del mezzo (annotato su apposito registro) dovrà essere conservata sul carro stesso per essere esibita, a richiesta, agli organi di vigilanza.

Art. 9.

1. I trasporti funebri debbono di regola, svolgersi secondo gli orari determinati e resi noti dal Sindaco che ne disciplina anche le modalità, i percorsi consentiti, i luoghi e le modalità di sosta.

2. I cortei funebri non devono fare soste lungo il percorso non autorizzate, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

In caso di cerimonie o di particolari onoranze, la sosta è preventivamente autorizzata dal Sindaco.

3. Il trasporto di una salma, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero ovvero fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui dovrà avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 10.

1. Quando la morte è dovuta ad una malattia infettiva-diffusiva (come da elenco del Min. Sanità), la salma, trascorso il periodo di osservazione, dovrà essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando risulta che la salma è portatrice di radioattività l'USL competente dispone di volta in volta le misure protettive necessarie ad evitare la contaminazione ambientale, per il suo trasporto, trattamento e destinazione.

Art. 11.

1. Il trasporto di una salma da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto successivo delle ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati, con un unico decreto, dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

2. Fatto salvo questo solo caso, il trasporto delle ceneri fra Comuni è sottoposto alla autorizzazione di cui all'art. 9, comma 3.

Art. 12.

1. I trasporti di salme provenienti da o dirette ad uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, 10 febbraio 1937, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta Convenzione.

Le salme stesse devono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla Convenzione.

2. Tale passaporto è rilasciato dal Prefetto, per le salme da estradare dal territorio nazionale; per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente Autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

3. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli stati non aderenti alla citata Convenzione, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'Autorità Consolare Italiana apposita domanda corredata da:

- a) un certificato della competente Autorità Sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste per la realizzazione della doppia cassa;
- b) tutti gli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità prescrive in relazione a situazioni determinate.

4. È compito poi dell'Autorità Consolare Italiana trasmettere la domanda, per il tramite del Ministero degli Esteri, al Prefetto della Provincia dove la salma è diretta.

Art. 13.

1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune in cui trovasi la salma.

Tale domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) nulla osta, per l'introduzione, dell'Autorità Consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- b) certificato dell'USL attestante che sono state osservate le disposizioni relative alla realizzazione della doppia cassa;
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate .

2. Il Prefetto, ricevuta la domanda, concede l'autorizzazione.

3. Per il trasporto all'estero o dall'estero o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

Per il trasporto da un Comune ad un altro che disti non più di 100 km., si impiega la sola cassa di legno a condizione che il trasporto dal luogo di deposito della salma al Cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre e che la causa della morte non sia una malattia infettiva-

diffusiva.

4. Per il trasporto nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U., dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

5. Negli altri mesi dell'anno tale procedimento si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che si raggiungono dopo 24 ore di tempo, ovvero quando il trasporto sia eseguito trascorse le 24 ore dal decesso.

6. Le prescrizioni dei commi 4. e 5. non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

7. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune, delle salme destinate all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

8. Il Direttore dell'Istituto o del Dipartimento Universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso allo svolgimento dei compiti cui era destinata la salma stessa, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

9. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le necessarie autorizzazioni, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

10. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,66 e chiusa con saldatura, recante il nome ed il cognome del defunto.

11. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Costituzione del Civico Cimitero

Art. 14.

1. Il Cimitero Comunale è costituito, funzionalmente, da:
 - a) Camera mortuaria;
 - b) Ossario comune;
 - c) Campi per inumazione;
 - d) Tombe di famiglia;
 - e) Edicole funerarie e Cappelle gentilizie;
 - f) Loculi-salma ed ossario.

Art. 15.
Camera mortuaria

1. Il Cimitero possiede una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
Si trova in adiacenza ai locali destinati al custode, nell'edificio denominato Area dei Servizi.
2. E' provvista di arredi per la deposizione dei feretri e, attualmente, svolge anche le funzioni di deposito di osservazione.

Art. 16.
Ossario comune

1. Il Civico Cimitero possiede un Ossario comune costituito da un manufatto in calcestruzzo.
Esso è destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni che non sono state richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
2. All'interno del Cimitero si trovano altre due sezioni dell'ossario comune, l'una situata al di sotto della camera mortuaria; l'altra al di sotto del pavimento del corridoio passante attraverso la schiera nord delle Cappelle gentilizie.

Art. 17.
Campi per inumazione

1. Il Cimitero comunale dispone di campi destinati alla sepoltura per inumazione.
2. I Campi, situati in suolo idoneo, sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse dovrà farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro procedendo successivamente, fila per fila, senza soluzione di continuità.
3. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo in pietra naturale o marmo portante un numero progressivo.
Sul cippo, a cura del Comune, sarà applicata una targhetta di materiale inalterabile, con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
4. Le sepolture nei campi per inumazione sono gratuite nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. Negli altri casi sono a pagamento.
5. Le fosse per inumazioni di salme di persone di oltre dieci anni di età, devono avere una profondità non inferiore a ml. 2.
Nella parte più profonda devono avere lunghezza di ml.2,20 e la larghezza di ml. 0,80; devono distare l'una dall'altra, almeno ml. 0,50 da ogni lato.
6. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di larghezza ml. 0,50, che separa fossa da

fossa.

7. Le fosse per inumazioni di salme di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere una profondità non inferiore a ml. 2.

Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di ml. 1,50, ed una larghezza di ml. 0,50; devono distare una dall'altra almeno ml. 0,50 da ogni lato.

8. Ogni salma destinata alla inumazione deve essere chiusa in cassa di legno e sepolta in una fossa separata dalle altre.

Solamente madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una cassa e sepolti nella stessa fossa.

9. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

10. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della doppia cassa (lego e metallo), le inumazioni dovranno essere subordinate alla realizzazione sull'involucro metallico, di tagli di opportune dimensioni, anche asportando, temporaneamente il coperchio della cassa di legno.

11. L'impiego di materiale biodegradabile, diverso dal legno, deve essere autorizzato con decreto del Ministero della Sanità, sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità.

12. Per quanto è relativo alle caratteristiche tecnico-costruttive delle casse, si rimanda alle prescrizioni tecniche stabilite dall'art. 75, commi da 4 a 10, del D.P.R. 285/1990.

13. Sulla cassa dovrà essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, del cognome e delle date di nascita e di morte del defunto.

14. Sulle sepolture dei Campi di inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole a fiori e con piantumazioni di piccoli cespugli sempreverdi.

15. È però fatto assoluto divieto di realizzare opere murarie entro e/o fuori terra.

È invece consentita la collocazione di semplici monumenti funerari entro le dimensioni e secondo le forme indicate ed approvate dal competente Ufficio Tecnico Comunale; previo pagamento della relativa tassa. Tali opere, successivamente all'esumazione del defunto, resteranno di proprietà del Comune.

16. Si sottolinea ancora che, al fine di favorire il processo di mineralizzazione delle salme inumate, non deve essere consentito l'uso di monumenti e lastre che coprano una estensione maggiore dei due terzi della fossa.

17. Le scritte sulle lastre, del tipo approvato secondo i criteri del precedente comma 15, devono contenere il nome, il cognome e la data di nascita e di morte del defunto.

Per ogni altra iscrizione deve essere presentata al Sindaco, opportuna istanza, da redigersi in carta semplice.

Art. 18.
Tumulazione
Tombe di famiglia
Edicole funerarie e Cappelle gentilizie
Loculi-salma ed ossario

1. Disposizioni generali

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

2. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero, per il diretto accesso al feretro.
3. La struttura del loculo (che può essere del tipo 'realizzato in opera' o del tipo prefabbricato) deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie; con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
4. Le pareti dei loculi (sia verticali che orizzontali) devono risultare impermeabili ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali caratteristiche.
La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura in mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
È consentita ancora la chiusura con un elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato e vibrato, di spessore atto ad assicurare la necessaria resistenza meccanica e con sigillatura tale da rendere la chiusura del vano a tenuta ermetica.
5. Per quanto si riferisce alle nuove costruzioni per la tumulazione dei feretri, è preferibile che le dimensioni interne nette dei loculi non siano inferiori a ml. 2,25x0,75x0,70 di altezza.
6. Le misure di ingombro libero interno per la tumulazione in loculo-ossario non dovranno invece essere inferiori a ml. 0,70x0,30x0,30 di altezza.
7. Per le nicchie cinerarie individuali, dette misure non dovranno essere inferiori rispettivamente a ml. 0,30x0,30x0,50 di altezza.
8. È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente il feretro.
9. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, secondo il disposto di legge.
10. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.
11. Il Ministero della Sanità, sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare o neutralizzare i gas generati dalla decomposizione.

Art. 19.
Tombe di famiglia

1. I Concessionari di tombe di famiglia che, in base a contratti stipulati sino al 31/12/1993, hanno il diritto di sepoltura in tombe da tre o sei posti, possono occuparne, a sanatoria, rispettivamente fino a sei e nove.
2. I Concessionari di tombe di famiglia che, in base a contratti stipulati sino al 31/12/1993, hanno il diritto di sepoltura in tombe da nove posti, possono occupare fino a dodici posti.
3. La domanda, in carta semplice, da presentare al Comune entro la data del 30/06/1996, deve essere corredata da copia del contratto di concessione. Il predetto termine è perentorio ai fini dell'efficacia di quanto contenuto nel presente articolo.

Art. 20.
Tariffe e modalità di pagamento

1. Per la sanatoria di cui al precedente articolo 19, il Concessionario dovrà versare al Comune di Melegnano, entro la data del 30/11/1996, la somma corrispondente al 75% della differenza tra la tariffa per la concessione dell'area per la costruzione di tombe di famiglia (già pagata all'epoca della concessione) e quella relativa alla concessione di area per la costruzione di un numero di tombe di famiglia, immediatamente superiore (vigente al tempo della concessione originaria – e comunque non antecedente alla tariffa vigente nel 1960 per le occupazioni effettuate prima di tale epoca -), divisa per il maggiore numero di loculi previsto da quest'ultima concessione e moltiplicata per il numero di loculi per cui si chiede l'occupazione, come si evince dal prospetto – Allegato **1**. L'importo di cui sopra è rideterminato alla data di presentazione della domanda di cui al comma 3. dell'art. 19, in base all'indice ISTAT, con riferimento alla data dell'occupazione. L'importo non dovrà comunque superare il valore indicato nel successivo comma 2., relativamente al numero dei loculi della tomba.
2. Qualora venga richiesto un posto non ancora occupato, entro il limite massimo di sei, nove o dodici posti, la somma da versare al Comune entro la data del 30/11/1996, è rispettivamente di L. 275.000, L. 187.500 e L. 225.000.
3. Nel caso di richiesta di occupazione di un loculo per la sepoltura immediata, il pagamento deve avvenire prima della tumulazione.

4. Adempimenti dell'Amministrazione Comunale.

Qualora non vengano presentate istanze al Comune da parte del Concessionario entro il termine fissato del 30/06/1996, l'Amministrazione Comunale, eseguiti gli accertamenti d'ufficio, si riserva di traslare in altro luogo idoneo i resti mortali del defunto.

5. Estumulazioni.

Per tutto il periodo di validità della concessione della tomba, oggetto della presente sanatoria, i Concessionari non potranno eseguire estumulazioni se non dopo che sia trascorso il tempo previsto per le estumulazioni ordinarie, a far data dalla tumulazione dell'ultima salma sepolta.

Gli oneri per le eventuali operazioni di estumulazione straordinaria che si dovessero rendere necessarie, sono posti a carico dei privati Concessionari.

6. Le modalità di estumulazione, se diverse da quelle stabilite dalla Amministrazione Comunale, dovranno preventivamente essere approvate dall'Amministrazione stessa.

Art. 21

1. Per tutti i contratti di concessione stipulati successivamente alla data del 31/12/1993, e comunque per le tombe di famiglia di nuova costruzione, non sarà possibile occupare un numero di posti superiore a quello previsto in progetto per la struttura funzionale dei nuovi manufatti.

Art. 21bis

Le situazioni amministrative relative a sepolture del civico cimitero - di cui risulti certa la titolarità, in base ad atto di concessione o ad atti amministrativi comunali in possesso degli uffici o prodotti dall'interessato aventi relazione diretta o indiretta con la titolarità della sepoltura - delle quali esista un atto di concessione per un numero di posti inferiore a quello consentito dal manufatto o delle quali non esista il contratto di concessione - sono regolarizzabili dal titolare o dai suoi eredi tramite richiesta di nuova concessione e dietro pagamento di un corrispettivo da determinarsi successivamente da parte della Giunta comunale in analogia alle tariffe stabilite nel presente regolamento per la sanatoria di cui agli artt. 19 e 20. La nuova concessione sarà rilasciata per un numero di posti pari a quello consentito dal manufatto.

Art. 22

Edicole funerarie e Cappelle gentilizie

1. Premesso che tali costruzioni vengono realizzate dall'Amministrazione Comunale per la parte che riguarda la struttura del manufatto, lasciando ai Concessionari l'allestimento degli interni; premesso ancora che le Cappelle gentilizie costituiscono architetture di antica formazione e che quindi su di esse risulta possibile condurre solamente opere di ordinaria e di straordinaria manutenzione; considerato che nessuna opera, anche di minima entità, può essere eseguita all'interno del Cimitero senza l'assenso scritto del Sindaco, si evince che nelle costruzioni di questa categoria possono essere realizzate opere e lavori di allestimento degli interni sulla base di un progetto che dovrà ottenere l'autorizzazione del Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia.

2. Le spese di manutenzione delle tumulazioni in genere, sono a carico dei privati Concessionari. Essi infatti dovranno mantenere in buono stato di conservazione i manufatti in concessione, per tutta la durata della concessione medesima.

3. Nel caso di tumulazione privata abbandonata per incuria degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del Concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

4. Le tariffe di concessione riguardanti le tumulazioni sono fissate con deliberazione della Giunta

comunale e sono aggiornate ogni anno.

Il versamento di tali tasse sarà effettuato secondo le modalità fissate dal competente Ufficio comunale.

Concessioni

Art. 23.

1. La concessione di tombe di famiglia e collettive ha durata non superiore ai 99 anni, salvo rinnovo. Scaduto tale termine l'area e l'opera funeraria rientreranno in possesso del Comune che avrà facoltà di traslare salme, resti o ceneri in campo o in ossario comune senza diritto di indennizzo alcuno.

Art. 24.

1. Le sepolture in tomba di famiglia e collettive possono essere concesse nei limiti fissati dalla concessione a:

- a) una o più persone, per esse esclusivamente;
- b) una o più famiglie;
- c) una collettività.

2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti, con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie (o le persone) concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, con esclusione di ogni altro.

Nel terzo caso, la concessione si intende fatta esclusivamente a favore delle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario.

2 bis. Il concessionario ha la facoltà di individuare, nell'atto di concessione, i soggetti che hanno diritto alla tumulazione nella tomba di famiglia. Tale individuazione avviene tramite indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita oppure del grado di parentela o affinità.

In mancanza di tale indicazione il concessionario o, in caso di decesso del concessionario, il coniuge o, in caso di decesso del coniuge, l'erede o gli eredi autorizzano per iscritto, all'atto della dichiarazione di morte presentata all'ufficiale dello stato civile, la tumulazione della salma nella tomba di famiglia.

3. In mancanza dell'indicazione prevista dal comma 2bis hanno comunque diritto alla tumulazione in tombe di famiglia e tombe collettive i seguenti soggetti, anche se non residenti nel comune:

- a) gli ascendenti e i discendenti in linea retta di qualunque grado;
- b) i fratelli e le sorelle;
- c) il coniuge e il convivente.

4. *(abrogato)*

5. Alla scadenza della concessione e di ogni successivo decennio, gli aventi diritto interessati, dovranno chiedere la conferma della concessione stessa; e ciò perché consti sempre all'Autorità

Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del manufatto.
La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono.

6. Alla scadenza della concessione, la tomba di famiglia o collettiva rientrerà nella libera disponibilità del Comune; a tal fine dovrà adottarsi deliberazione da parte della Giunta Municipale affiggendo nel contempo avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

7. La proroga della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla Tariffa in vigore al momento della scadenza.

8. Di tale scadenza il Comune darà avviso agli interessati, nell'ultimo anno di validità della concessione.

9. Le perpetuità concesse anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono condizionate all'interesse al loro mantenimento, che ascendenti e discendenti dovranno manifestare con comunicazione scritta in carta semplice da presentare al Comune al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento e, successivamente, allo scadere di ogni decennio successivo. In assenza di tale comunicazione il Comune procederà come accennato all'art. 23.

Art. 25. Loculi-salma ed ossario

1. I loculi-salma sono capaci di una sola tumulazione, racchiusa in una duplice cassa (legno e metallo) come prescritto.

2. Il diritto di sepoltura è limitato alla sola persona a favore della quale è stata fatta la concessione; per nessuna ragione, né a qualsiasi titolo può perciò essere ceduto.

3. La concessione ha durata di anni 35, ed inizia dalla data della tumulazione della salma della persona titolare della concessione. Alla scadenza di tale termine, il Comune rientrerà in possesso del manufatto, traslando i resti mortali in campo od in ossario comune, fatto salvo il caso che gli aventi diritto non manifestino al proposito diversa intenzione.

Di tale scadenza il Comune darà avviso agli aventi diritto interessati durante l'ultimo anno di validità della concessione.

4. I resti mortali del defunto potranno essere collocati anche nei loculi-ossario, per la durata di 99 anni, previa stipulazione da parte degli aventi diritto di un nuovo contratto di concessione.

5. In caso di indisponibilità di loculi-salma potrà, in via eccezionale e per un periodo di 6 mesi (estensibile ad un anno), essere concessa in un loculo la tumulazione di salma diversa da quella del concessionario, previa autorizzazione del concessionario stesso oltre a quella dell'ufficiale di Stato Civile.

Art. 26.

1. Sulle tombe di famiglia e collettive e sulle lapidi dei loculi-salma e dei loculi-ossario, il

concessionario è tenuto a iscrivere nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. Per quanto riguarda l'apposizione di qualunque tipo di simbolo religioso e/o civile (inteso come segno rappresentativo di una religione o di una particolare forma della vita e del pensiero religioso o civile), deve essere presentata domanda in carta semplice, al Sindaco.
3. La medesima procedura di cui al precedente punto 2. è prevista per l'applicazione di iscrizioni ed epigrafi (anche in lingua diversa da quella italiana).
4. Per iscrizioni ed epigrafi redatte in lingua diversa dall'italiano, si dovrà corredare la domanda anche della traduzione italiana.
5. L'iscrizione è consentita solo a seguito di occupazione della sepoltura.

Art. 27.

Criteri per l'assegnazione di Tombe di famiglia e collettive, Loculi-salma ed ossario

1. La prenotazione di tombe di famiglia loculi di nuova costruzione è consentita a:
 - a) persone viventi e residenti nel Comune ed ai loro parenti di 1° grado, anche se non residenti;
 - b) persone che, avendo già inumato o tumulato salme di congiunti nel Cimitero cittadino, le volessero trasferire in altra zona del Cimitero stesso.
2. Le prenotazioni di cui sopra saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico della loro presentazione, entro le disponibilità fissate dall'Amministrazione Comunale.
3. All'atto della concessione di sepoltura destinata a persona vivente, dovrà essere versato, oltre all'importo per la concessione, anche un corrispettivo pari al 30% della tariffa vigente. Lo stesso valore percentuale (riferito alla Tariffa vigente in quel momento) dovrà essere versata alla scadenza di ogni successivo decennio, in assenza di occupazione della sepoltura.
4. I manufatti di cui si tratta nel presente articolo devono essere assegnati secondo la progressione numerica senza intervallo di spazio, a partire dal nr. 1, ed in relazione anche alle scelte di ordine funzionale espresse dal concessionario.
5. L'assegnazione dei loculi-salma avverrà secondo i criteri che la Giunta Municipale stabilirà, anche in relazione alle singole contingenze.
6. Ai criteri sopraesposti sarà possibile derogare in via particolare quando il richiedete la concessione sia:
 - a) il coniuge (o il convivente) superstite che non conviva con parenti ed abbia compiuto i 70 anni d'età;
 - b) il parente del defunto di 1. grado (o di 2., quando non esistano congiunti del grado precedente) od il convivente, che sia gravemente invalido o portatore di handicap riconosciuto.A tali soggetti è riconosciuto il diritto di scegliere il loculo o l'ossario che riterranno più comodi ed accessibili fra quelli disponibili.

Art. 28 **Rinuncia**

1. Il Concessionario del loculo (ovunque esso si trovi) ha diritto al rimborso del 70% del prezzo versato al Comune, escluse le spese, nel caso in cui rinunci alla concessione prima che il loculo sia occupato dalla salma per la quale è fissata la concessione.

Il Concessionario del loculo (ovunque esso si trovi) ha diritto al rimborso del 50% del prezzo versato al Comune, escluse le spese, quando rinunci alla concessione prima della scadenza e renda libero e disponibile il manufatto per traslazione della salma, consentendo quindi al Comune di reintegrarsi nel possesso e nella disponibilità del loculo stesso.

2. Il Concessionario del loculo (ovunque esso si trovi) non occupato, ha diritto al rimborso integrale del prezzo versato al Comune, esclusi gli oneri accessori, in caso di rinuncia allo stesso per richiesta di concessione area per edicola funeraria o tomba di famiglia all'interno del Cimitero comunale.

3. La misura del rimborso previsto dal precedente comma sarà pari all'80% del prezzo versato nel caso che il loculo oggetto della rinuncia sia stato occupato.

3 bis. Le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle concessioni riguardanti le tombe di famiglia.

4. Le sepolture lasciate libere a seguito di trasferimenti od estumulazioni, saranno assegnate secondo i criteri di seguito esposti, ferme restando le norme disposte nel precedente art. 27:

1. ordine cronologico di presentazione delle domande;
2. decorrenza della residenza nel Comune;
3. data della scomparsa del Concessionario.

Secondo le indicazioni della Giunta Municipale, il competente Ufficio Comunale provvederà a determinare una graduatoria dei richiedenti, sulla base della quale sarà eseguita l'assegnazione.

Art. 29 **Cremazione**

1. L'impianto di incinerazione delle salme (Crematorio) sarà realizzato all'interno del Cimitero Comunale.

L'impianto è soggetto alla vigilanza del Sindaco.

2. Il progetto di costruzione del Crematorio è deliberato dal Consiglio Comunale.

3. La cremazione della salma è autorizzata dal Sindaco sulla base della precisa volontà testamentaria espressa dal defunto.

In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge ovvero, in mancanza di questo, dal parente più prossimo.

La volontà del coniuge o dei parenti, deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblici ufficiali abilitati.

4. Per coloro ai quali, al momento della morte, risultino iscritti ad Associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione delle salme dei propri associati, è sufficiente la

presentazione di una dichiarazione in carta libera datata, e sottoscritta dallo associato di proprio pugno, dalla quale risulti inequivocabilmente la volontà propria di essere cremato. Tale dichiarazione deve però essere convalidata dal Presidente della Associazione.

5. L'autorizzazione del Sindaco, di cui si tratta al comma 3, non può essere concessa se la richiesta non è corredata da un certificato (in carta libera) redatto dal medico curante o dal necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dell'USL, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nullaosta dell'Autorità Giudiziaria .

6. Le operazioni di cremazione vengono eseguite dal personale appositamente autorizzato dall'Autorità Comunale.

7. Le ceneri derivanti dalla cremazione delle salme devono essere raccolte in idonea urna cineraria recante in nome, il cognome e le date di nascita e di morte del defunto.

Le urne potranno essere collocate in:

- a) apposito edificio destinato ad ospitarle;
- b) loculo-salma od ossario esistenti;
- c) spazi dati in concessione ad enti morali o privati;

8. Le ceneri derivanti dalla cremazione potranno anche essere collocate direttamente in cinerario comune, quando dal defunto sia stata espressa la volontà di scegliere tale forma di dispersione ovvero quando i familiari del defunto non abbiano provveduto a sistemazione diversa.

Tale forma di sepoltura è gratuita.

9. Si ritiene accoglibile altresì la domanda da parte degli aventi titolo, per la collocazione di urne cinerarie entro il cinerario comune.

Il Comune stabilirà con propria deliberazione l'importo della tariffa corrispondente.

10. Il Consiglio Comunale ha l'obbligo di vigilare sulle tariffe che enti morali o privati dovessero applicare per la conservazione delle urne cinerarie, affinché esse non vengano fatte oggetto di speculazione e di lucro.

11. A norma delle vigenti disposizioni di legge, la consegna dell'urna deve risultare da apposito Verbale redatto in triplice copia: una di esse deve essere conservata da parte del responsabile del Servizio cimiteriale; una da chi prende in consegna l'urna; la terza deve essere recapitata all'Ufficio di Stato civile.

La seconda copia del verbale deve essere conservata dall'incaricato del Servizio di custodia del Cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

12. La cremazione delle salme di persone residenti in vita nel Comune è gratuita nel caso di persona indigente. O appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. Il relativo onere, in base alle norme vigenti, è a carico del Comune. Negli altri casi è a pagamento.

Art. 30
Riesumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
Le prime si eseguono trascorso un decennio dalla inumazione.
Le seconde, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, su:
 - a) ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) autorizzazione del Sindaco per trasferire le salme in altre sepolture o per essere cremate.Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'USL e del custode del Cimitero.
2. Le fosse, così liberate dai resti del feretro, si utilizzeranno per nuove sepolture a sistema di inumazione.
3. Qualora si verifichi che allo scadere del prescritto turno decennale, la mineralizzazione dei cadaveri risulta incompleta, tale turno deve essere prolungato per il periodo fissato dal Ministero della Sanità. Decorso tale nuovo termine e verificato nuovamente che la mineralizzazione non è completa il Ministero della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento ad altro luogo del cimitero.
4. Al contrario, quando si accerti invece che il processo di mineralizzazione si compie in un periodo più breve, in virtù di particolari condizioni del terreno, il Ministero della Sanità (sentito il Consiglio Superiore della Sanità) può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che comunque non potrà mai essere inferiore a 5 anni.
5. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco. Esse sono gratuite nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. Negli altri casi sono a pagamento.
6. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; fatta eccezione per i comuni montani, ove il regolamento d'igiene lo consenta;
 - b) quando si tratta della salma di persona deceduta per malattia infettiva, a meno che siano trascorsi due anni dalla morte e quando il Coordinatore Sanitario dichiara che l'esumazione può essere eseguita senza pregiudizio per la salute pubblica.
7. Le ossa che si rinvennero in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che i familiari del defunto non facciano domanda di raccogliere e depositarle negli appositi loculi-ossario, avuti in concessione. In questo caso i resti mortali andranno raccolti entro le apposite cassetine di zinco.
8. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1992, n. 915.
9. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture a concessione perpetua, si eseguono allo scadere della concessione.
Esse sono regolate dal Sindaco.

10. I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Qualora le salme estumulate si trovino nella condizione di completa mineralizzazione si può passare alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette-ossario, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

10 bis. E' consentita al concessionario l'estumulazione delle salme tumulate in tombe di famiglia, in cappelle gentilizie ed in edicole funerarie nel caso in cui lo stesso rinunci alla concessione.

In tale caso è stabilito un diritto di opzione per la medesima concessione a cui si rinuncia da esercitarsi entro 60 gg. dalla data della rinuncia.

Se il diritto di opzione non viene esercitato nei termini di cui sopra il concessionario è tenuto all'estumulazione di tutti i feretri.

Nel caso di esercizio del diritto di opzione le salme tumulate da più di 35 anni e completamente mineralizzate potranno essere raccolte in cassette ossario e collocate immediatamente nella medesima tomba, le altre salme potranno essere inumate per il normale periodo di rotazione decennale o lasciate nel medesimo tumulo conformemente alle disposizioni vigenti in materia di Polizia Mortuaria.

Nei casi previsti dal presente articolo si applica il disposto dell'art. 28 comma 3.

11. E' vietato eseguire sulle salme operazioni tendenti a ridurre la salma stessa entro contenitori di misura inferiore a quello con il quale fu collocato nel loculo all'atto della tumulazione.

Il Responsabile del servizio di custodia ha l'obbligo di denunciare al Sindaco e quindi all'Autorità Giudiziaria chiunque esegue sulle salme operazioni del tipo sopra descritte (ai sensi dell'art. 410 del Codice Penale).

12. Il Sindaco può autorizzare, trascorso qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, a condizione che all'apertura del tumulo il Coordinatore Sanitario dell'USL constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento può essere effettuato senza pregiudizio alla salute pubblica.

Qualora ciò non accada, il Sindaco può ugualmente autorizzare il trasferimento purchè il feretro trovi una idonea sistemazione nel rispetto delle norme del Regolamento.

13. Anche alle estumulazioni si applicano le disposizioni generali previste per le esumazioni (commi da 1. a 8. del presente articolo).

Art. 31.

Sepulture private nel Cimitero

1. Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepulture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

2. Nelle aree in concessione i privati e gli enti possono impiantare in alternativa al sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati di adeguato ossario.

3. Alle sepulture private di cui al presente articolo, si applicano tutte le norme indistintamente

previste dal presente regolamento per quanto si riferisce a tumulazioni o inumazioni, estumulazioni ed esumazioni.

4. Le concessioni previste dal comma 1. sono a tempo determinato e di durata non superiore ai 99 anni.

5. Le concessioni a tempo determinato, di durata eccedente i 99 anni (rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803) possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, quando si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero in rapporto al fabbisogno del Comune, alla quale non si possa fare tempestivamente fronte.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero.

6. Con l'atto della concessione il Comune imporrà ai concessionari gli obblighi che di volta in volta, a seconda delle circostanze, riterrà opportuni, primo fra tutti quello di realizzare la sepoltura entro un tempo determinato, pena la decadenza della concessione stessa.

7. Non sarà fatta concessione di aree per sepolture private a persona od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 32.

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto della concessione.

In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro; capienza del sepolcro fissata all'atto della progettazione del sepolcro stesso.

2. Su richiesta dei concessionari, può essere consentita la tumulazione di salme di persone con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti degli stessi concessionari.

Art. 33.

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della Commissione Edilizia e del Coordinatore Sanitario dell'USL competente.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere ospitate nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del Cimitero.

4. Quando l'intervento progettuale si riferisce a manufatti che la Pubblica Amministrazione ha progettato e realizzato di propria iniziativa, per quanto si riferisce alla quotaparte strutturale dell'opera, i progetti di cui si tratta si intendono riferiti agli elementi più propriamente monumentali e di finitura della sepoltura.

5. I disegni a corredo della domanda di autorizzazione a costruire monumenti funerari o lapidi in campi di inumazione o tumulazione devono essere sottoscritti da tecnico incaricato abilitato all'esercizio della professione e/o dall'esecutore del monumento stesso. La domanda deve essere sottoscritta invece dal concessionario della sepoltura.

Gli elaborati devono essere in numero, tipo e scala sufficienti per dare dell'opera una documentazione completa.

È il caso di ricordare che quando l'insieme monumentale raggiungesse per livello artistico e tipo di materiali impiegati, elevati standards qualitativi, è necessario che venga presentato anche un bozzetto a tutto effetto da parte dell'artista o scultore, in scala adeguata.

6. I progetti delle opere di cui ai precedenti commi dovranno essere redatti conformemente alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento edilizio comunale e nella attuale normativa.

7. Non è ammissibile presentare progetti che abbiano come scopo la modifica, anche parziale, di manufatti la cui realizzazione è stata curata direttamente dall'Amministrazione Comunale.

8. Il rilascio delle autorizzazioni e/o delle concessioni edilizie di cui ai commi precedenti, autorizza l'esecutore dei lavori ad introdurre nel Cimitero i materiali e le attrezzature necessarie ad eseguire l'opera.

Nei documenti autorizzativi sarà precisato il termine temporale entro il quale i lavori in progetto dovranno improrogabilmente essere conclusi, tenuto anche conto che tali lavori dovranno essere sospesi e non potranno essere iniziati nel periodo compreso fra il 20 ottobre ed il 15 novembre di ogni anno.

9. L'area di lavoro necessaria allo svolgimento delle opere di costruzione e/o di manutenzione dei manufatti esistenti, dovrà essere opportunamente recintata secondo le prescrizioni fornite dall'Ufficio tecnico.

A tal fine sarà depositata a titolo di cauzione da parte dell'impresa esecutrice dei lavori la somma di L. 1.000.000= a copertura di eventuali danni arrecati a terzi.

10. I mezzi di trasporto dei materiali utilizzati dalla impresa esecutrice dovranno essere di tipo e dimensione adatti e tali da non arrecare danno ed il minor disturbo possibile.

11. Sarà cura dell'Ufficio Tecnico Comunale provvedere alla verifica periodica ed a fine lavori, della conformità dei lavori al progetto approvato. In caso di manifesta difformità proporrà al Sindaco la adozione di tutti i provvedimenti necessari al ripristino della conformità.

Per i tipi di opere in cui è richiesta, si procederà anche alla verifica finale da parte del Coordinatore Sanitario dell'USL

Art. 34.

1. L'elemento finale di chiusura dei loculi-salma ed ossario è costituito da una lastra di marmo fornito dall'Amministrazione Comunale.

2. Su tali lastre è consentita, oltre ai consueti elementi identificativi del defunto, anche la posa di portafiori, lampada votiva.

3. È consentita altresì l'apposizione di simboli religiosi e/o civili nonché di iscrizioni ed epigrafi secondo le definizioni contenute nel precedente art. 26, punti 2. e 3.; fatto eccezione per le lastre di chiusura del loculo-ossario.
4. La posa su lastre di simboli, iscrizioni ed epigrafi è subordinata, anche in questo caso, alla presentazione di apposita domanda al Sindaco, come al punto 2. dell'art. 26.
5. La posa delle lastre di chiusura dei loculi di tutti gli elementi funzionali e decorativi di cui si tratta nel presente articolo, è disciplinata in senso dimensionale e funzionale, dalle norme contenute nell'Allegato Tecnico A, unito al presente regolamento.
6. Non sarà pertanto possibile applicare alle lastre di chiusura nessun altro elemento che differenzia, per caratteristiche dimensionali e di finitura, da quelli citati ed ammessi.

Sepolcri privati fuori dal Cimitero

Art. 35.

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal Cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del T.U. delle leggi sanitarie, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il Coordinatore Sanitario dell'USL.
Il richiedente farà eseguire a proprie spese, apposita ispezione tecnica.
2. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui al comma 1. oltre alle consuete autorizzazioni, occorre il nulla osta del Sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.
3. Il Comune non può imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private, in misura superiore a quelle previste per le sepolture private esistenti nel Cimitero.

Art. 36.

1. Le cappelle private costruite fuori dal Cimitero devono corrispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente Regolamento per le sepolture private esistenti all'interno.
2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti solamente quando siano circondate, per un raggio di ml. 200, da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali le stesse assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal precedente comma, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
4. Le cappelle private costruite fuori dal Cimitero, nonché cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del T.U. delle leggi sanitarie, sono soggetti, così come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'Autorità comunale.

Art. 37.

1. A norma dell'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie, il Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore della Sanità, può autorizzare con apposito decreto, la tumulazione delle salme e dei resti mortali, in località differenti dal Cimitero Comunale, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

Art. 38.

Illuminazione votiva

1. L'illuminazione votiva presente nel Cimitero Comunale è quella illuminazione specificamente destinata alle singole sepolture.

Essa si realizza tramite l'impiego di piccoli lumi alimentati da energia elettrica.

2. Tale tipo di illuminazione non è previsto dalle leggi vigenti quale servizio obbligatorio per il Comune.

Tuttavia il diritto di disciplinare tale servizio deriva al Comune dal fatto che si svolge all'interno di un bene demaniale.

3. Il Comune di Melegnano si riserva quindi di fissare le modalità di gestione del servizio di cui al presente articolo.

Art. 39.

Disposizioni finali

1. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità e d'intesa con l'Unità Sanitaria Locale competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e la ristrutturazione dei cimiteri nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti che costituiscono reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli art. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie.

3. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si richiamano le norme contenute nel T.U. delle leggi sanitarie, approvate con R.D. luglio 1934, n. 1265 e nel Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

4. Il presente Regolamento Comunale entrerà in vigore successivamente alla esecutività del Comitato Regionale di Controllo e la pubblicazione ex art. 94, comma 7, del vigente Statuto Comunale.

5. La misura delle tariffe di cui agli articoli 17, comma 4, 29, comma 12, e 30, comma 5, è determinata dalla Giunta Comunale nel rispetto degli indirizzi a tal fine stabiliti dal Consiglio Comunale.

ANNO DET. TARIFFE	N° CAMPI DI UBICAZIONE	TARIFFE DI CONCESSIONI CIMITERIALI PER TOMBE DI FAMIGLIA			
		3	6	9	12
1960 C.C. N° 54	loculi sul viale interno campo			135,000 100,000	160,000 120,000
1971 C.C. N° 81	loculi sul viale interno campo	480,000 380,000	860,000 480,000	810,000 600,000	980,000 720,000
1977 C.C. N° 60	loculi sul viale interno campo	960,000 720,000	1,320,000 980,000	1,620,000 1,200,000	1,920,000 1,440,000
1979 C.C. N° 376	loculi sul viale interno campo	1,450,000 1,100,000	2,000,000 1,450,000	2,450,000 1,800,000	2,900,000 2,150,000
1983 C.C. n° 232		2,200,000	3,000,000	3,700,000	4,400,000
1987 G.M. n° 74 ral. C.C. n° 99/87		2,500,000	3,500,000	4,200,000	5,000,000
1989 G.M. n° 299	solo area con manufatto	2,750,000 8,700,000	3,850,000 13,500,000	4,600,000	5,500,000
1992 G.M. n° 912	con manufatto	11,000,000	17,500,000		
1981 C.C. N° 21	oltre n° loc. ossari	6 3,000,000	12 5,000,000	18 8,000,000	24 10,000,000
1982 C.C. n° 14	oltre n° loc. ossari	6 3,000,000	12 5,000,000	18 7,300,000	24 9,000,000

ANNO DET. TARIFFE	TARIFFE DI CONCESSIONI CIMITERIALI PER TOMBE DI FAMIGLIA											
	N° LOCULI											
	3			6			9			12		
	A	B - A	quota 75%	B	C - B	quota 75%	C	D - C	quota 75%	D		
1960 C.C. n° 54	loculi sul viale interno campo						135,000 100,000	25,000 20,000	18,750 15,000	180,000 120,000		
1971 C.C. n° 91	loculi sul viale interno campo	480,000 360,000	180,000 120,000	135,000 80,000	660,000 480,000	112,500 90,000	810,000 600,000	150,000 120,000	112,500 90,000	960,000 720,000		
1977 C.C. n° 60	loculi sul viale interno campo	960,000 720,000	360,000 240,000	270,000 180,000	1,320,000 960,000	225,000 180,000	1,620,000 1,200,000	300,000 240,000	225,000 180,000	1,820,000 1,440,000		
1979 C.C. n° 376	loculi sul viale interno campo	1,450,000 1,100,000	550,000 350,000	412,500 262,500	2,000,000 1,450,000	337,500 262,500	2,450,000 1,800,000	450,000 350,000	337,500 262,500	2,800,000 2,150,000		
1983 C.C. n° 232		2,200,000	800,000	600,000	3,000,000	525,000	3,700,000	700,000	525,000	4,400,000		
1987 G.M. n° 74 rat. C.C. n° 98/87		2,500,000	1,000,000	750,000	3,500,000	525,000	4,200,000	700,000	525,000	5,000,000		
1989 G.M. n° 299		2,750,000	1,100,000	825,000	3,850,000	562,500	4,600,000	750,000	562,500	5,500,000		

DIFFERENZA = differenza tra la tariffa di concessione di area per costruzione di tombe con n° di loculi rispettivi


75 % = percentuale di valutazione del costo di n° 3 loculi eventualmente occupati oltre a quelli concessi

ME PER L'ISCRIZIONE E LA DECORAZIONE DELLE LASTRE PER LOCULI SALMA
 CIVICO CIMITERO DI MELEGNANO ALLEGATO TECNICO - A -
 Allegato alla deliberazione n° del 1999)
ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. n° 54 del - 4 GIU. 1999
 La lastra del loculo NON dovrà essere lucidata.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dell. Francesco Lo Giudice

1. La fotoceramica della salma dovrà essere di cm. 9 x 12, con cornice rettangolare di bronzo brunito satinato di circa cm. 12 x 15 esterno (ad eccezione dei loculi relativi ad una sola salma che potranno avere cornici fuse in stampo a cera persa e con ingombro approssimativo esterno di circa cm 18 x 15/16.
 2. Le cornici per foto "resti mortali" dovranno essere rettangolari di cm. 10 x 13 esterno. Saranno consentite cornici rettangolari con luce interna ovale per eventuali foto già esistenti. Le foto dovranno essere poste in asse secondo le misure indicate nel disegno. Tutte le cornici dovranno essere di bronzo brunito satinato.
 3. Iscrizione nominativo salma, su due righe, secondo disegno, con caratteri altezza cm. 4
 4. Iscrizioni "resti mortali" su una sola riga, secondo disegno, con caratteri altezza cm. 2,5.
 5. Iscrizione, solo anno di nascita e di morte, secondo disegno, con cifre altezza cm. 2,5.
- Tutte le iscrizioni dovranno essere eseguite con caratteri e cifre di bronzo brunito "bastoncino stretto".
6. Spazio di cm. 18 x 14, e di cm. 12 di sporgenza in cui dovrà essere sistemata la lampada votiva ELETTRICA di forma a scelta.
 7. Spazio di cm. 18 x 14, e di cm. 12 di sporgenza in cui dovrà essere sistemato il portafiori di forma a scelta.
- La lampada e il portafiori dovranno essere di bronzo brunito.
8. Spazio di cm. 5 x 2 nel quale dovrà essere posto il numero del loculo, eseguito con cifre "bastoncino stretto" altezza cm. 2.
 9. Spazio di cm. 18 x 14 da destinare alla posa di segni religiosi e/o civili, di iscrizioni o di epigrafi. Gli accessori saranno in bronzo o di altro materiale approvato; simboli del tipo a basso o altonlievo



NOTE (a cura dell'Ufficio demografico del Comune)

Il testo riproduce scrupolosamente quello in vigore sulla base delle deliberazioni del Consiglio comunale che sole hanno valore giuridico.

Queste note documentano le variazioni subite dal Regolamento a partire dalla sua approvazione nel 1995: non fanno parte del testo e non hanno valore giuridico.

- Nota all'INDICE

L'indice è stato adattato alle modifiche e alla nuova impaginazione del testo.

- Nota all'articolo 3, comma 2

Modificato con deliberazione consiliare n. 111 del 18/7/1996.

(Testo precedente:

2. Oltre a quanto previsto nel comma 1. la Giunta Comunale stabilisce, annualmente, il numero di inumazioni da autorizzare per i deceduti residenti nel Comune di Vizzolo Predabissi, nella Frazione di Pedriano di San Giuliano Milanese e per i deceduti parenti di persone già sepolte nel Cimitero di Melegnano, tenendo conto delle disponibilità di posti all'interno del Cimitero stesso.)

- Nota all'articolo 17, comma 4

Modificato con deliberazione consiliare n. 86 del 22/6/2001.

(Testo precedente:

4. Le sepolture nei Campi per inumazione, sono gratuite.)

- Nota all'articolo 21bis

Aggiunto con deliberazione consiliare n. 55 del 26/3/1998.

- Nota all'articolo 22, comma 4

Modificato con deliberazione consiliare n. 111 del 18/7/1996.

(Testo precedente:

4. Le tariffe di concessione riguardanti la tumulazione, sono fissate con deliberazione del Consiglio Comunale e sono automaticamente aggiornate di anno in anno.

Il versamento di tali tasse sarà effettuato secondo le modalità fissate dal competente Ufficio comunale.)

- Nota all'articolo 24, comma 1

Modificato con deliberazione consiliare n. 111 del 18/7/1996.

(Testo precedente:

1. Le sepolture in tomba di famiglia e collettive possono essere concesse a:

a) una o più persone, per esse esclusivamente;

b) una o più famiglie;

c) una collettività.)

- Nota all'articolo 24, comma 2bis

Aggiunto con deliberazione consiliare n. 111 del 18/7/1996.

- Nota all'articolo 24, comma 3

Modificato con deliberazione consiliare n. 111 del 18/7/1996.

(Testo precedente:

3. Fra i parenti aventi diritto alla sepoltura in tombe di famiglia e collettive, sono compresi, anche se non residenti nel Comune:

a) gli ascendenti e i discendenti in linea retta di qualunque grado;

b) i fratelli e le sorelle;

c) il coniuge e il convivente.)

- Nota all'articolo 24, comma 4

Abrogato con deliberazione consiliare n. 111 del 18/7/1996.

(Testo precedente:

4. Nei loculi-salma potrà, in via eccezionale e per un periodo di 6 mesi (estensibile a un anno), essere concessa la tumulazione di persona diversa dal concessionario, previa autorizzazione dello stesso)

- Nota all'articolo 25, comma 5

Modificato con deliberazione consiliare n. 111 del 18/7/1996.

(Testo precedente:

5. Nei loculi-salma potrà, in via eccezionale e per un periodo di 6 mesi (estensibile ad un anno), essere concessa la tumulazione di persona diversa dal concessionario, previa autorizzazione dello stesso)

- Nota all'articolo 26

Modificato con deliberazione consiliare n. 54 del 4/6/1999.

(Testo precedente:

1. Sulle tombe di famiglia e collettive e sulle lapidi dei loculi e degli ossari, il concessionario è tenuto a iscrivere nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. Per ogni altra iscrizione deve essere presentata domanda in carta semplice, agli Uffici Comunali competenti.

3. Per epigrafi redatte in lingua diversa dall'Italiano, si dovrà corredare la domanda anche della traduzione italiana.

4. L'iscrizione è consentita solo a seguito di occupazione della sepoltura.)

- Nota all'articolo 28, comma 3bis

Aggiunto con deliberazione consiliare n. 111 del 18/7/1996.

- Nota all'articolo 29, comma 12

Aggiunto con deliberazione consiliare n. 86 del 22/6/2001.

- Nota all'articolo 30, comma 5

Modificato con deliberazione consiliare n. 86 del 22/6/2001.

(Testo precedente:

5. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.)

- Nota all'articolo 30, comma 10bis

Aggiunto con deliberazione consiliare n. 111 del 18/7/1996.

- Nota all'articolo 34

Modificato con deliberazione consiliare n. 54 del 4/6/1999.

(Testo precedente:

1. L'elemento finale di chiusura dei loculi-salma ed ossario è costituito da una lastra di marmo fornito dall'Amministrazione Comunale.

Su tali lastre è consentita la posa di portafiori, lampada votiva, portaritratti ed altri accessori; tutti questi in bronzo e del tipo approvato, sia nella forma che nella dimensione.

Non sarà pertanto possibile applicare alle lastre di chiusura nessun altro elemento che differisca per caratteristiche dimensionali e di finitura da quelli citati ed ammessi.)

- Nota all'articolo 39, comma 5

Aggiunto con deliberazione consiliare n. 86 del 22/6/2001.

- Nota all'Allegato Tecnico A

Aggiunto con deliberazione consiliare n. 54 del 4/6/1999.